



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE

Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione, ha emesso la seguente

SENTENZA

Resa ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa n. [REDACTED] r.g.

Promossa da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), cittadina statunitense, nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA); [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), cittadino statunitense, nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA); [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), cittadina statunitense, nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA); [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), cittadina statunitense, nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA), **tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Aprigliano del Foro di Milano**

Ricorrenti

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania



Resistente

E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania

Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana

Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti insistevano in ricorso e chiedevano la decisione della causa.

Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti di [REDACTED], cittadino italiano, nato a [REDACTED] il [REDACTED], emigrato negli USA, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio formulando le seguenti conclusioni: << Voglia Codesto On.le Tribunale, nel valutare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, compensare le spese di lite>>.

Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.

In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che "all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.

Nel caso di specie l'avo era nato in provincia di Catania da cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.



Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello *status civitatis* spetti al Ministero dell'Interno. Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.

Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza *iure sanguinis*, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.

572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il Ministero dell'Interno al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione *iure sanguinis* della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.

Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di avere effettuato il tentativo di prenotazione di appuntamento al Consolato Italiano negli USA attraverso la piattaforma Prenot@mi, senza successo.



Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente, che non riesce a concedere un appuntamento, possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.

Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.

Si precisa che i ricorrenti non hanno prodotto certificato negativo di naturalizzazione dell'avo. Tuttavia la Suprema Corte ha stabilito che "ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione" (Cass. Civ. n. 25317/2022) Nulla sul punto ha eccepito il Ministero resistente.

Risulta, quindi, che l'avo italiano non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis al figlio [REDACTED] e ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.

Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.

Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.



Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E’ cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.

In base al principio dell’ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.

Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l’orientamento seguito dal Ministero dell’Interno.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.

In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.

La linea di discendenza dall’avo è così documentata:

- Avo: [REDACTED], cittadino italiano, nato a [REDACTED] (Italia) il [REDACTED], emigrato negli USA e coniugato con [REDACTED];



- dall'unione coniugale nasceva in data [REDACTED], a [REDACTED] (USA), il sig. [REDACTED] il quale contraeva matrimonio con [REDACTED];
- dall'unione coniugale nascevano [REDACTED] il [REDACTED], in [REDACTED] (USA), [REDACTED] il [REDACTED], a [REDACTED] (USA) e [REDACTED] il [REDACTED] a [REDACTED] (USA);
- Dall'unione tra [REDACTED] e [REDACTED] nascevano le figlie [REDACTED] il [REDACTED] in [REDACTED] (USA) e [REDACTED] il [REDACTED] in [REDACTED] (USA);
- Dall'unione tra [REDACTED] e [REDACTED] è nato, in data [REDACTED], in [REDACTED] (USA), [REDACTED]

È dunque provata la discendenza diretta dal comune avo italiano per linea paterna.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Il Ministero nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto dai ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non c'è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che [REDACTED], [REDACTED]



[REDACTED] sono cittadini italiani *iure sanguinis* per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano

2. ordina al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Nulla sulle spese.

Catania 19/12/2024

Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino

